

**INPS**

Istituto Nazionale  
Previdenza Sociale



**Direzione Centrale** □  
**delle Prestazioni** □

**Roma, 06-04-2007**

**Messaggio n. 9086**

Allegati 3

**OGGETTO: ||Prestiti ai pensionati estinguibili con cessione del quinto della pensione. Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.313 del 27 dicembre 2006 contenente le disposizioni attuative dell'articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35 convertito, con modificazioni in legge 14 maggio 2005, n.80. Contratti notificati prima dell'entrata in vigore del decreto attuativo. Prime istruzioni.|||**

DIREZIONE CENTRALE  
PRESTAZIONI

AI DIRETTORI REGIONALI  
AI DIRETTORI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI  
AI DIRETTORI DI AGENZIA

**OGGETTO:** Prestiti ai pensionati estinguibili con cessione del quinto della pensione. Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.313 del 27 dicembre 2006 contenente le disposizioni attuative dell'articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35 convertito, con modificazioni in legge 14 maggio 2005, n.80. Contratti notificati prima dell'entrata in vigore del decreto attuativo. Prime istruzioni.

Allegati n. 3

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2007 è stato pubblicato il Regolamento ministeriale n. 313 del 27 dicembre 2006 (allegato 1) contenente le disposizioni attuative dell'articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni in legge 14 maggio 2005, n. 80 che disciplina i prestiti ai pensionati estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione.

Il predetto decreto è entrato in vigore il 23 febbraio 2007.

In attesa di fornire più dettagliate istruzioni con un regolamento dell'Istituto che, richiamando integralmente le disposizioni vigenti, meglio definisca la disciplina delle cessioni, si forniscono le prime indicazioni per la gestione dei contratti notificati a questo Istituto in data anteriore all'entrata in vigore del decreto attuativo.

I predetti contratti si considerano notificati dalla data di entrata in vigore del decreto (23 febbraio 2007).

Nella considerazione che, per molti dei contratti in oggetto, è notevole il tempo intercorso tra la data di effettiva notifica e l'entrata in vigore delle disposizioni che ne regolamentano l'attuazione, si ritiene necessario:

- a) comunicare al pensionato se la pensione è cedibile e, in caso affermativo, in quale misura.
- b) chiedere allo stesso l'eventuale disconoscimento del consenso alla cessione del quinto della pensione;

Le verifiche preliminari per controllare se le società finanziarie stipulanti sono autorizzate all'erogazione dei prestiti in oggetto e se il TAEG applicato supera la soglia di usura, effettuate mediante accesso telematico al sito dell'Ufficio Italiano Cambi (UIC), nonché la determinazione della cedibilità della pensione con la relativa misura devono essere compiute secondo le istruzioni riportate nell'allegato 3.

In relazione all'esito della predetta istruttoria dovrà essere inviata ai pensionati interessati una lettera secondo gli schemi predisposti dalla scrivente Direzione ed allegati al presente messaggio.

In particolare dovrà essere utilizzato:

- l'allegato 2/A nel caso di in cui la quota cedibile è compatibile con la rata del piano di ammortamento;
- l'allegato 2/B nel caso in cui la quota cedibile è inferiore alla rata del piano di ammortamento;
- l'allegato 2/C nel caso di incedibilità della quota di pensione.

Nella medesima comunicazione la Sede invita il pensionato a fornire eventuale disconoscimento del consenso alla cessione del quinto della pensione entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della stessa.

Decorso infruttuosamente tale termine, sulla base delle informazioni di cui si è in possesso, si procederà comunque alla definizione della pratica di cessione.

Pertanto, conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 2, del decreto

ministeriale, la Sede provvederà ad iniziare le trattenute sulla pensione non oltre il terzo mese successivo alla data di notifica, come sopra individuata (23 febbraio 2007).

Con successivo messaggio verrà rilasciata la procedura per la gestione delle pensioni interessate dalla cessione del quinto.

IL DIRETTORE GENERALE  
CRECCO

§Allegato 1, §Allegato 2, §Allegato 3.